



Accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri

Strasburgo, 25 ottobre 1967

Raccomandazioni

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I – Età minima per l'ammissione alle scuole per infermiere

L'età minima per l'ammissione alle scuole per infermiere non dovrebbe essere stabilita rigorosamente. Nei Paesi in cui il programma comprende materie d'istruzione generale, l'età di entrata alle scuole per infermiere è ovviamente assai inferiore a quella riscontrata nei Paesi dove tali conoscenze sono richieste sin dall'inizio. Inoltre, la maturità dell'allieva varia secondo le condizioni sociali o climatiche.

Generalmente, le allieve non dovrebbero entrare in contatto con i malati e l'ambiente ospedaliero prima dei 17-19 anni, secondo il Paese.

II – Livello d'istruzione esigibile dalle candidate nelle scuole per infermiere (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo II)

La durata di dieci anni d'insegnamento generale non è obbligatoria qualora un insegnamento di durata inferiore permetta di conseguire lo stesso livello intellettuale e culturale.

III – Durata e contenuto del programma d'insegnamento (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo III, par. 1)

Se il numero totale delle ore d'insegnamento risulta superiore a 4600, le proporzioni indicate devono essere osservate.

IV – Area di pratica (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo III, B)

- a Le aree di pratica devono essere proposte dal direttore della scuola e approvate, in ogni Paese, dall'autorità competente.
- b L'insegnamento pratico dev'essere organizzato dal direttore della scuola e sottoposto alla vigilanza delle monitorici della scuola.
- c La disposizione del numero 2, secondo cui dev'essere previsto «un effettivo sufficiente di personale d'altre categorie onde sia evitata all'allieva l'attribuzione di compiti privi di valore educativo», intende stabilire che le allieve infermiere non saranno occupate in lavori i quali non rientrano nell'ambito del loro insegnamento e devono essere affidati ad un'altra categoria di personale.

- d Le infermiere di cui al numero 3 devono aver ricevuto, per quanto possibile, una formazione pedagogica concernente l'insegnamento delle cure e dei lavori amministrativi.
- e Occorre parimente tener conto:
 - del numero dei malati;
 - della varietà dei casi clinici costituiti dai malati;
 - dell'organizzazione dei servizi;
 - dell'esistenza di un insegnamento periodico, durante l'impiego, per il personale infermiere;
 - del numero limite di allieve per ogni servizio;
 - dei metodi pedagogici utilizzati.

V – Condizioni concernenti l'organizzazione delle scuole per infermiere (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo IV)

a *Direzione della scuola per infermiere*

La direzione della scuola dev'essere normalmente assistita e consigliata da un organo composto di infermiere preparate per l'insegnamento infermieristico e di rappresentanti di altre discipline come medicina, educazione generale, amministrazione e scienze sociali.

b *Personale insegnante*

La coordinazione dell'insegnamento teorico e pratico nella sua applicazione dev'essere affidato a monitrici. La monitrice è un'infermiera educatrice formata per impartire l'insegnamento teorico e pratico e assicurare la vigilanza nei periodi di clinica. Essa contribuisce all'educazione e alla formazione professionale degli studenti. Il rapporto tra il numero delle monitrici e quello delle allieve deve poter assicurare un insegnamento e una distribuzione adeguati. Si ritiene appropriato il rapporto di 15 allieve per monitrice.

c *Sistemazione della scuola*

Devono essere previsti dei locali sufficientemente vasti per il numero delle alunne, comprendenti: sale di corsi e di dimostrazione, locali per il lavoro di gruppo, biblioteca e laboratorio. Per la direzione e il corpo insegnante, occupato a tempo pieno, devono essere previsti uffici individuali.

d *Materiale didattico*

L'equipaggiamento dovrebbe essere tale da consentire un ampio impiego dei metodi moderni d'insegnamento. All'impiego di materiale audiovisivo, va attribuita un'importanza particolare.

VI – Documenti che l'infermiera deve presentare

- A *Un titolo* (diploma, certificato o altro) convalidato dal Governo del Paese in cui è stato rilasciato o dall'autorità del Paese incaricata di garantirne l'autenticità.

- B *Un estratto del libretto scolastico.* Questo estratto comprende
- lo stato civile;
 - i periodi di pratica svolti;
 - i risultati ottenuti.
- C *Un'attestazione delle nozioni linguistiche.*